



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

22 AGO. 2007

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI**

Prot. N°: 8801

E-MAIL ORDINE

Resp. Proced.: Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra V. Lisa

OGGETTO: Profilo odontotecnico

Cari Colleghi,

allo scopo di realizzare una opportuna e maggiore informazione sui vari aspetti concernenti l'iter di approvazione del nuovo profilo dell'odontotecnico, Vi prego di convocare, nel mese di settembre, l'Assemblea dei Vostri Iscritti con all'ordine del giorno il tema di cui trattasi. Questa necessità assume maggiore importanza nella misura in cui è intenzione della Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri della FNOMCeO organizzare un'Assemblea dei Presidenti CAO in occasione del Consiglio Nazionale e Convegno che si svolgerà a **Caserta nei giorni 27-28-29 settembre 2007.**

La lettera di convocazione con il relativo Ordine del Giorno Vi perverrà nel più breve tempo possibile al fine di meglio organizzare la Vostra partecipazione.

Vi invio per opportuna conoscenza il comunicato stampa del Ministero della Salute sull'incontro svoltosi a Roma il 26 luglio 2007 dalla CAO Nazionale con i due sottosegretari alla Salute Gian Paolo Patta e Serafino Zucchelli.



Stiamo vivendo un momento delicato per la nostra professione, in quanto il Consiglio Superiore di Sanità nell'ultima riunione ha approvato a maggioranza, con cinque voti **contrari**, "Il Profilo dell'odontotecnico" in un contesto dove erano pochi gli esperti del settore.

Mi piace evidenziare il contributo di un Senatore che ha presentato, nonostante l'avvicinarsi del periodo feriale, un disegno di legge (in allegato). Questo documento è scaturito dalla preoccupazione sull'**abbinamento odontoiatra/odontotecnico** che porterebbe alla legalizzazione dell'abusivismo e i danni che il cittadino subirà.

Ritengo opportuno che, su una materia così **delicata**, si realizzi la massima informazione al fine di consentire un dibattito democratico nel quale vengano presentati i **pensieri e i documenti ufficiali** della Vostra provincia su una problematica che riveste tanta importanza per garantire la migliore assistenza odontoiatrica nel nostro Paese.

Vi saluto cordialmente.

(Giuseppe Renzo)


All. n. 2



Ministero della Salute

COMUNICATO STAMPA

LA FEDERAZIONE MEDICI-CHIRURGHICI E ODONTOIATRI RIBADISCE CONTRARIETA' A PROFILO PROFESSIONALE ODONTOTECNICI

La delegazione della CAO (Commissione albo odonto atri) organo della Federazione Nazionale Medici-Chirurghi e Odontoiatri - è stata ricevuta questo pomeriggio dai sottosegretari alla Salute Gian Paolo Patta e Serafino Zucchelli in merito alla istituzione del profilo professionale di odontotecnico, sul quale il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso, l'11 luglio, parere favorevole.

Nella riunione i rappresentanti della CAO hanno ribadito il proprio **dissenso**, già espresso nelle comunicazioni inviate sulla istituzione del profilo professionale dell'odontotecnico in area **sanitaria**, **contestando** in particolare la possibilità che l'odontotecnico possa collaborare con il medico dentista alla verifica delle protesi. La **Commissione** è altresì contraria alla **abolizione** delle norme che impediscono agli odontotecnici l'acquisto di attrezzature di pertinenza odontoiatrica

Il ministero si riserva di esprimere le proprie valutazioni nell'ulteriore itinerario di approvazione del profilo professionale.

Roma, 26 luglio 2007

Prima bozza

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: FIGURA DELL'ODONTOTECNICO

CONSIDERATO che nel **nostro** ordinamento le professioni sanitarie sono state istituite con DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 e che, in particolare, la professione sanitaria di odontoiatra è stata istituita con la legge 24 luglio 1985, n. 409;

CONSIDERATO che, con decreti ministeriali aventi natura regolamentari dal 1994 al 2001 sono stati individuati ventidue nuovi profili di professioni sanitarie;

CONSIDERATO che le esperienze realizzate attraverso l'istituzione degli altri profili professionali non hanno dato esiti positivi e che, soprattutto, i fabbisogni di tali professionalità non sembrano assolutamente rilevanti;

PRESO ATTO che l'attività di odontotecnico è attualmente regolamentata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie in virtù del decreto 21 maggio 1928, n. 1334 e che il relativo percorso formativo è stato regolamentato con due successivi decreti ministeriali, rispettivamente il DM 23 aprile 1992, recante "*Disposizioni per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi*" e il DM 28 ottobre 1992, recante "*Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi*";

PRESO ATTO che, in **considerazione** della natura di arte ausiliaria dell'attività di odontotecnico non può essere applicata la procedura prevista dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che riguarda esclusivamente le professioni sanitarie, in quanto la legge 43/2006 si **riferisce** unicamente alle professioni individuate dalla legge 29 marzo 2001 che, **com'è noto**, esclude la figura del Podontotecnico;

CONSIDERATA, comunque, la necessità di prevedere un aggiornamento delle mansioni e della figura dell'odontotecnico, si propone il seguente disegno di legge:

Articolo 1 (Figura e profilo)

1. E' individuata la figura dell'Odontotecnico.
2. L'Odontotecnico è l'operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, **contenente** le specifiche **cliniche** progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatra, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico.
3. La verifica di congruità sul paziente dei dispositivi medici su misura è di competenza esclusiva dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, Le **verifiche** tecniche, sempre e comunque al di fuori del cavo orale, sul manufatto realizzato dall'odontotecnico su richiesta dell'odontoiatra, sono di competenza dell'odontotecnico stesso.

Articolo 2
(Contesti operativi)

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di **laboratori** in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi della normativa **vigente**, sotto l'esclusiva responsabilità **dell'Odontotecnico**.
2. L'Odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
 - b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatra, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
3. L'Odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o di collaborazione, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private.

Articolo 3
(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'art. 348 c.p., anche quando la sentenza prevista fosse quella di cui all'art. 444 del codice di procedura penale (applicazione della pena su richiesta delle parti), il giudice ordina la confisca **delle** attrezzature appartenenti all'Odontotecnico in qualità di esercente di un'arte **ausiliaria** delle professioni sanitarie che ha abusivamente esercitato la professione di Odontoiatra, ovvero **appartenenti** a società alle quali l'uno o l'altro **partecipano**, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione **sanitaria**.
2. L'Odontotecnico che ha abusivamente esercitato una professione sanitaria è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 20000.
3. L'esercizio abusivo dell'attività di Odontotecnico da parte di operatori non in possesso di diploma abilitante viene **parimenti** condannato con la confisca delle attrezzature di pertinenza odontotecnica e con la sanzione amministrativa di euro 20000.